



PATRONATO
INCA CGIL

Sede Centrale
Area tutela del danno alla persona

00198 Roma - Via Giovanni Paisiello 43
Telefono 06-855631 - Fax 06-85352749
Internet : <http://www.inca.it>
e-mail : area-tutela-danno-alla-persona@inca.it

Roma, 1 marzo 2010

Prot. n. 15/2010/MPS

- Ai Coordinatori Regionali INCA
 - Direttori Comprensoriali INCA
 - Agli Uffici Zona INCA
 - Al Dipartimento Welfare e Nuovi Diritti
 - Alle Categorie Nazionali CGIL
- LORO SEDI

Oggetto: Sentenza n. 19/2009 della Corte Costituzionale, congedo biennale e requisito della convivenza - Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, lettera circolare del 18 febbraio 2010.

Care compagne, cari compagni,

il Ministero del Lavoro, sollecitato da *“numerosa rimostranza da parte di soggetti (figli di portatori di grave handicap) ai quali l'Inps nega il beneficio”* - cioè la fruizione del congedo biennale di cui al dlgs 151/2001 – poiché, pur avendo la residenza nello stesso comune ed allo stesso indirizzo del genitore disabile da assistere, non condividono lo stesso appartamento, interviene con un chiarimento relativo al concetto di “convivenza”.

Il chiarimento del dicastero prende spunto dalle seguenti osservazioni:

1. il fine perseguito dalla normativa -e ribadito dalle sentenze additive della Corte Costituzionale-, è quello della tutela psico-fisica del disabile così come disposto dal principio costituzionale di solidarietà sociale in materia di salute e famiglia;
2. La residenza in interni diversi dello stesso stabile non pregiudica l'effettività e la continuità dell'assistenza;

3. Frequentemente gli aventi diritto, cioè i figli, hanno già conseguito una propria indipendenza anche abitativa, e considerare il diritto al congedo solo in caso di coabitazione porta, in numerosi casi, all'evidente impossibilità di assistere il genitore disabile;
4. è quindi necessario interpretare il concetto di convivenza in modo che vengano tutelati i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste.

Per queste ragioni, il Ministero ritiene giusto ***“ricondere tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste, abbiano la residenza nello stesso Comune, referita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi”.***

L'interpretazione ministeriale, più estensiva rispetto a quella dell'Inps, può aprire il diritto al congedo a quei casi che invece l'Inps aveva ritenuto negativi. E' pertanto opportuno proporre una nuova domanda all'Inps citando la lettera circolare del ministero che alleghiamo.

Cari saluti.

p. il Settore
M.P. Sparti

p. Il Collegio di Presidenza
F. Gasparri

rb\

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Lettera circolare del 18 febbraio 2010 - Prot. 3884

Oggetto: d.lgs. 151/01 art. 42 co. 5 - Sentenza Corte Costituzionale n. 19/2009 - inclusione del figlio convivente nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo. Chiarimenti sul concetto di "convivenza".

Com'è noto, la Corte Costituzionale, con sentenza additiva del 26 gennaio 2009 n. 19, ha esteso i benefici di cui alla normativa in oggetto anche al figlio convivente in assenza di altre persone idonee a occuparsi del disabile. In rapporto a ciò, con [messaggio del 2 settembre 2009, n. 19583, l'INPS](#) - Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito - alla luce della necessità di una assistenza continuativa, ha inteso considerare, relativamente al concetto di "convivenza", il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell'art. 43 c.c..

Ciò posto, pervengono allo scrivente numerose rimostranze da parte di soggetti (figli di portatori di handicap grave) ai quali le Agenzie dell'INPS negano il beneficio in questione nel presupposto che tali soggetti, pur avendo la residenza nello stesso Comune e allo stesso indirizzo (identità di stabile e numero civico) del disabile da assistere, non condividono lo stesso appartamento.

Al riguardo, come è noto, il fine perseguito dalla normativa che si occupa dei permessi per coloro che assistono soggetti disabili - ribadito anche dalle sentenze additive della Corte Costituzionale su questa materia - risiede nella tutela psico-fisica del disabile e il suo fondamento è ravvisabile nei principi di solidarietà sociale di rango costituzionale in materia di salute e famiglia.

Del resto, è di tutta evidenza che la residenza nel medesimo stabile, sia pure in interni diversi, non pregiudica in alcun modo l'effettività e la continuità dell'assistenza al genitore disabile.

Ancorare, quindi, la concessione del diritto esclusivamente alla coabitazione priverebbe in molti casi il disabile della indispensabile assistenza atteso che, il più delle volte, gli aventi diritto hanno già conseguito una propria indipendenza.

Pertanto, al fine di addivenire ad una interpretazione del concetto di convivenza che faccia salvi i diritti del disabile e del soggetto che lo assiste, rispondendo, nel contempo, alla necessità di contenere possibili abusi e un uso distorto del beneficio, si ritiene giusto

ricondere tale concetto a tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo: stesso numero civico anche se in interni diversi.